

## L'eversione della feudalità in S. Maria della Camera di Roccaforzata

*Marco Imperio*

Abolita la feudalità nel Regno di Napoli con la legge del 2 agosto 1806 emanata da S. M. Giuseppe Napoleone, vennero meno gli abusi attuati dai feudatari<sup>1</sup> verso i propri vassalli pur salvaguardando le prestazioni territoriali, così come del resto affermò il giurista salentino Donato Maria Stasi: "In quanto al metodo di riscuotere tali decime, le stesse leggi abolitive della feudalità, e li posteriori provvedimenti della Commissione, e del Commissario del Re rimossero tutti gli abusi precedenti, ed agevolarono in mille guise i reddenti nel prestarle"<sup>2</sup>.

Quindi, anche i proprietari di fondi e gli abitanti del feudo di S. Maria della Camera<sup>3</sup>, appartenente alla Mensa Arcivescovile di Taranto<sup>4</sup> e ubicato ammini-

<sup>1</sup> Il Galanti ci riferisce di come alcuni feudatari imponessero tributi ai propri vassalli per cause ignote senza riuscire neanche a dare allo stesso tributo un nome. Si narra addirittura di tasse sui vasi con fiori e sull'ombra degli alberi. Tra gli abusi dei feudatari si rammenti anche l'appropriazione dei demani delle Università. In merito alla questione demaniale, si ricordi la causa civile che il comune di Roccaforzata avviò verso il 1922 per rivendicare la masseria "Serro" (ubicata nell'ex feudo di S. Maria della Camera e alienata il 17 settembre 1845 dai fratelli Mazza ad Angelo Farese). La controversia tuttavia, non ebbe esito favorevole per il comune di Roccaforzata nonostante un rogito notarile dell'11 marzo 1669 affermasse inequivocabilmente, per ammissione anche della baronessa di Roccaforzata e dei principi Albertini, come la predetta masseria fosse demanio comunale (Cfr. G. MICCOLI, *Roccaforzata nell'Albania tarantina. Studi e ricerche*, Locorotondo, Arti grafiche Angelini e Pace, 1964).

<sup>2</sup> Cfr. *Intorno alle Decime di Terra d'Otranto, Osservazioni dell'avvocato Donato Maria Stasi*, Napoli, Tip. Vara, 1862.

<sup>3</sup> La cappella di Santa Maria della Camera, sorta non lontano dalle rovine del diruto casale di Mennano, compare nelle visite pastorali del 1578 di Mons. Brancaccio (ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE TARANTO (ACAT), *Visite Pastorali di Mons. Brancaccio*). Numerosi fedeli giungevano il giovedì successivo alla Pasqua per festeggiare la Madonna. La contrada "la Camera" assunse il nome dalla Cappella. Nel sec. XV i turchi devastarono la costa jonica. Giunti poi a Mennano distrussero il casale con la sola eccezione di una casa. Si narra infatti che le milizie turche, forzata la porta di quella casa rimasero atterrite e abbagliate dai raggi saettanti che partivano dagli occhi di una immagine della Vergine verso la quale in molti avevano pregato in quei momenti. I turchi confusi fuggirono e gli abitanti di quella casa ebbero salva la vita. Successivamente i devoti, constatato il miracolo, trasformarono quella casa in un santuario/cappella. In merito al miracolo della Madonna della Camera si rinvia comunque a G. MICCOLI, *Roccaforzata nell'Albania tarantina*, cit.

<sup>4</sup> Il feudo di S. Maria della Camera appartenne sostanzialmente alla Mensa Arcivescovile

strativamente nel comune di Roccaforzata, ne furono interessati per effetto della sentenza della Suprema Commissione feudale del 6 agosto 1810 che di seguito si riporta:

*Tra il Comune di Roccaforzata<sup>5</sup> ed i possessori de' feudi di S. Maria della Camera in Provincia di Lecce, patrocinati dal sign. Luigi Alfani;  
E la Mensa Arcivescovile di Taranto, patrocinata dal sign. Nicola Guerrieri;  
Sul rapporto del sig. Giudice Martucci.*

di Taranto sin dal XIV sec. Tuttavia nel sec. XVI si ebbe una controversia circa il possesso del casale di S. Martino (ubicato nell'ex-feudo di S. Maria della Camera), poi comunque risoltasi a favore dell'Arcivescovo di Taranto. In quel periodo storico, Arcivescovo di Taranto fu Mons. Capecelatro. Mons. Giuseppe Capecelatro dei duchi di Morrone (1744-1836) si laureò in utroque iure alla Sapienza di Roma. Fu Arcivescovo di Taranto dal 1778 al 1816. Successe a Mons. Capecelatro nella sede episcopale di Taranto Mons. Giuseppe Antonio De Fulgure, che fu Arcivescovo di Taranto dal 1818 al 1833. Sulla figura e sull'attività pastorale del Capecelatro si vedano: P. PIERI, *Taranto nel 1799 e Monsignor Capecelatro*, L'Aquila, Officine grafiche Vecchioni, 1924; C. LANEVE, *Le visite pastorali di mons. Capecelatro nella diocesi di Taranto alla fine del Settecento*, in "Ricerche di storia sociale e religiosa", VII, 1978; ecc. La diocesi di Taranto comprendeva i comuni di: Carosino, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Martina, Monacizzo, Monteciasì, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, S. Crispieri, S. Giorgio, S. Marzano, Taranto e Torricella. Sulla diocesi di Taranto si rinvia a: V. DE MARCO, *La Diocesi di Taranto nel Settecento (1713-1816)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1990.

<sup>5</sup> Il comune di Roccaforzata, patrocinato da Giuseppe de Rogatis, fu coinvolto presso la Suprema Commissione feudale anche in altra causa avverso l'ex feudatario Marchese di Lizzano, patrocinato da Paolo Sanfilippo. La Suprema Commissione feudale, dopo aver rilevato dalle carte fiscali del Grande Archivio che Roccaforzata era stata registrata per un secolo nei libri del cedolario come feudo disabitato dal 1500 per tutto il 1599 e, nel primo rilievo liquidato del 1629 come abitato, dichiarò legittime le sole decime del vino, del grano, dell'orzo, dell'avena e delle fave. In realtà, il casale di Roccaforzata, così come rilevabile in altra documentazione (cfr. G. MICCOLI, *Roccaforzata nell'Albania tarantina*, cit. e E. TOMAI PRINCA, *Comunità Albanesi nel Tarentino sec. XVI, vol. XXXVI, estratto da "Bollettino della Badia greca di Grottaferrata"*, 1982), fu popolato dal 1532 al 1595. Ultimo feudatario di Roccaforzata fu Nicola Chyurlia, che, marchese di Lizzano e conte di Roccaforzata nonché barone di Cellino, nacque nel 1792 da Pasquale e Carlotta Capece Minutolo e si unì in matrimonio con la marchesa Vittoria Saraceno. Morì nel 1855. La famiglia Chyurlia, originaria del barese ed aggregata anche alla nobiltà barese e a quella tarantina, possedette, sin dalla fine del sec. XVII e, tra l'altro, anche il feudo di Roccaforzata. Si consulti sulla sentenza della Commissione feudale relativa a Roccaforzata: ASLE, *Scritture delle Università e feudi, Atti diversi del tarantino, b. 13, f. 18/2, Roccaforzata*. Per notizie storiche sulla famiglia Chyurlia si vedano: G. MICCOLI, *Roccaforzata nell'Albania tarantina*, cit.; A. FOSCARINI, *Armerista e notiziario delle famiglie nobili, notabili e feudatarie di Terra d'Otranto oggi provincie di Lecce, Brindisi e Taranto estinte e viventi con tavole genealogiche*, Bologna, Forni, 1971 (rist.); A. PAGANO, *Storia di Lizzano. Dalle origini alla fine del XIX secolo*, Lecce, Edizioni Del Grifo, 1994; L. A. MONTEFUSCO, *Le successioni feudali in Terra d'Otranto. Le provincie di Brindisi e Taranto*, Lecce, Istituto araldico salentino "Amilcare Foscarini", 1996; ecc.

*Il Comune di Roccaforzata ed i possessori de' così detti feudi di S. Maria della Camera, S. Martino, S. Marco e S. Mauro in pertinenze di Grottaglie han domandato in Commissione contro la Mensa Arcivescovile di Taranto l'abolizione di tutte le decime finora ingiustamente percepite sulla intiera continenza de' così detti feudi.*

*In tutti i casi, e sussidiariamente han chiesto l'esecuzione dello strumento del 1561, in virtù del quale la Mensa non ha altro diritto che di esigere annualmente sole 517 tomola di grano, tomola 292 di orzo, tomola 124 di fave, tomola 73 di avena.*

*La Mensa ha opposto a tutte queste domande il giudicato de' 27 Settembre 1786.*

*La Commissione, le parti e il Regio Procuratore generale intesi:*

*Considerando relativamente a S. Maria della Camera, che il giudicato dei 27 settembre 1786 è utilmente invocato dalla Mensa;*

*Che quindi sulla sola continenza di S. Maria della Camera compete alla Mensa la decima di tutti i generi conservati in favore de' feudatarj coll'ultimo Reale Decreto de' 16 Ottobre 1809;*

*Considerando relativamente agli altri feudi, detti S. Martino, S. Marco e S. Mauro, che stante il giudicato non può più eseguirsi lo strumento del 1561 di cui è caso. Ma che lo strumento medesimo può servire di regola per dichiarare la quantità de' generi legittimamente decimabili;*

*Considerando che a' termini dello strumento dovevansi le prestazioni in grano, orzo, avena e lino;*

*Che la decima de' essere per conseguenza su questi soli generi conservata.*

*In esecuzione del Real Decreto dei 16 ottobre 1809;*

*Decide e dichiara*

*Che per le decime in S. Maria della Camera si esegua il giudicato della Curia del Cappellano Maggiore in data de' 27 Settembre 1786 per la parte però che il giudicato stesso non è stato rapportato col Reale Decreto de' 16 Ottobre 1809. Ed in guisa che sullo stesso fondo non si esiga che una sola prestazione nell'anno a scelta della Mensa.*

*E dichiara per S. Martino, S. Marco e S. Mauro legittime in favore della Mensa le sole decime del grano, orzo, avena, lino, ogni altro genere escluso.*

*A' possessori delle terre redditizie tanto in S. Maria della Camera, che negli altri locali di S. Marco, S. Martino e S. Mauro siano applicabili le disposizioni de' Reali Decreti relativi alla commutazione delle prestazioni in canone fisso redimibile, anche a' termini dell'ultima legge de' 4 Maggio del corrente anno<sup>6</sup>.*

La predetta sentenza, dunque, sancì che i terreni della tenuta di S. Maria della Camera fossero decimabili per 8 generi (olio, fave, bombacia, vino, grano, orzo, avena e lino), mentre i terreni di S. Martino, S. Marco e S. Mauro fossero sottoposti alle sole decime del grano, dell'orzo, dell'avena e del lino<sup>7</sup>. Fu, quindi, abolita la decima sul prezzo, che l'Arcivescovo di Taranto aveva ri-

<sup>6</sup> ASLE, *Bollettino delle Sentenze della Commissione Feudale*, 6 agosto 1810.

<sup>7</sup> Si precisa come nelle tenute di S. Martino, S. Marco e S. Mauro, ubicate nell'ex-feudo di S. Maria della Camera, fosse estesa la coltura del grano ed inesistente quella del lino. Inol-

scosso fino ad allora in occasione di ogni vendita di fondo decimale dell'ex-feudo. Scomparvero anche le decime fino ad allora dovute sulle "statotiche", sui frutti diversi, sulle fave, sull'orzo, sulla "biade", sul "seminato e sul fruttato dell'olivi" e sulle scaglie. Inoltre, dagli incartamenti consultati si può affermare che tra le prestazioni imposte dalla Mensa Arcivescovile di Taranto verso i proprietari di fondi in S. Maria della Camera non vi fosse il diritto di esclusione, ossia il divieto per i possessori di fondi nel feudo di servirsi di frantoi e mulini diversi da quelli del barone.

Il governo francese, al fine di agevolare ulteriormente i proprietari di fondi decimali e di favorire l'agricoltura consentì la trasmutazione delle decime in canoni pecuniari attraverso decreto del 20 giugno 1808<sup>8</sup> e decreto del 17 gennaio 1810<sup>9</sup>.

tre, nelle predette tenute erano presenti, seppur in modo ridotto, le colture dell'orzo e dell'avena (ASLE, *Scritture delle Università e feudi, Atti diversi del tarantino*, b. 13, 18/3).

<sup>8</sup> "Decreto, col quale, in adempimento all'art. 12, della legge abolitiva della feudalità, si permette ai possessori di fondi gravati di prestazioni a favore degli ex feudatari, di trasmutarle in canoni pecuniari, e riscattare anche questi; dandosi la norma, colla quale la trasmutazione, o il riscatto potranno eseguirsi". L'art. 1 del predetto decreto affermava: "Tutte le prestazioni, e redditi già feudali perpetui, che per diritto di suolo, di servitù, o per qualunque altro titolo si esigono su dei territori appadronati dei particolari, sia in proporzione della estensione del territorio, o della semina, sotto il nome di covertura, mezza covertura, o sotto qualunque altro nome, sia in proporzione del frutto, come sono le quinte, le settime, le decime, le dodicesime, le ventesime del raccolto, o altre prestazioni maggiori, o minori dovute dagli ex-baroni, i dritti di pascolo, e di fida, ch'essi esercitano nei medesimi fondi, potranno a richiesta dei contribuenti degli indicati redditi, e dei possessori soggetti all'esercizio di tali diritti, o a richiesta di ciascuno di essi in qualunque tempo, esser convertiti in canoni di denaro sul coacervo della rendita netta di un decennio, senza comprendere nel calcolo del coacervo qualunque spesa di trasporto dei generi ai magazzini, o alle aje degli ex-baroni. In mancanza di dati sicuri da ottener questo coacervo; la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo giusto o legale".

Si riporta, inoltre e qui di seguito, l'art. 12 della legge sull'eversione della feudalità: "Tutti i diritti, redditi e prestazioni territoriali così in danaro, come in derrate, saranno conservati e rispettati, come ogni altra proprietà. Le Università, o particolari che avranno diritto dedotto o non dedotto, per contendere tali proprietà, adiranno i Tribunali competenti per la giustizia. Ci riserviamo di provvedere per quei diritti e prestazioni pregiudizievoli all'agricoltura, con farli redimibili a favore de' contribuenti, colla surrogazione di canoni in danaro, ed intanto viene espressamente proibita qualunque novità di fatto".

Si ricordi come dopo l'Unità d'Italia si ebbe un acceso dibattito politico relativamente alla soppressione delle decime e al riparto dei beni demaniali (Cfr. P. PALUMBO, *Gaetano Brunetti e i suoi tempi, 1829-1900*, Lecce, Centro di studi salentini, 1992).

<sup>9</sup> "Decreto contenente il regolamento annunziato da quello de' 20 giugno 1808 per la commutazione in danaro delle rendite ex-feudali, e per la ricompra di ogni rendita perpetua". Si trascrive qui di seguito l'art. 1 del predetto decreto, diviso in cinque titoli e 27 articoli: "La facoltà di commutare in danaro le rendite ex-feudali conceduta ai debitori col decreto de' 20 giugno 1808 avrà luogo per tutte le rendite ex-feudali perpetue, qualunque ne sia l'origine.

A seguito dei predetti decreti sulla trasmutazione, Vito Brigante, capo eletto di Roccaforzata e San Martino, al fine di evitare difficoltose e talvolta svantaggiose procedure di determinazione delle decime di prodotti agricoli - attraverso rogito del notaio Domenico Imperio ed in nome dei proprietari di fondi e dei cittadini dell'ex-feudo di S. Maria della Camera - avanzò richiesta<sup>10</sup> all'Intendente della Provincia di Terra d'Otranto e commissario del Re per la ripartizione dei demani, Domenico Acclavio, di commutare il pagamento delle decime sui prodotti agricoli in un annuo canone. Il Brigante sottolineò, inoltre, come ciò non avrebbe procurato alcun danno alla Mensa Arcivescovile poiché la stessa nell'anno 1808 aveva ceduto a privati, per l'annuo importo di 1004 ducati (ossia 4417 lire e 60 centesimi)<sup>11</sup>, gli introiti delle decime. Il prezzo proposto nel documento per annuo canone fu quello pagato nell'ultimo biennio per il fitto di tale diritto (1004 ducati) detratti i seguenti importi:

- ducati 60...per l'affitto di due trappeti, un magazzino ed una cantina con varie botti;
- ducati 150...per decima di prezzo;
- ducati 40...per decime delle "statotiche" (ceci, piselli, fagioli, lupini, lenticchie, cipolle, meloni, ecc.);
- ducati 110...per decime dei frutti diversi e delle altre "statotiche" (fichi, pere, mele, percoche, carciofi, fogliame, ecc.);
- ducati 10...per decime delle fave, dell'orzo e delle "biade" che si mietono in erba come "foraggine";
- ducati 100...per decime del "seminato e del fruttato dell'olivi";
- ducati 15...per decime sulle scaglie;
- ducati 60...per spese del proprietario o conduttori nell'esigere la decima dell'olio d'oliva e nel trasporto dello stesso olio.

La Mensa Arcivescovile di Taranto propose altro importo.

Alla fine, e con l'intervento anche del consigliere aggregato d'Intendenza Gia-

Vi sono compresi gli estagii perpetui, i canoni e le prestazioni enfiteutiche, i redditi, e le prestazioni di ogni colonia perpetua, e qualunque rendita perpetua ex-feudale, secondo la dichiarazione del presente decreto".

<sup>10</sup> Da ora in poi la maggior parte delle notizie storiche riportate sono state tratte da: ASLe, *Scritture delle Università e feudi, Atti diversi del tarantino*, b. 13, 18/3.

<sup>11</sup> L'introito delle prestazioni decimali (unitamente a taluni beni immobili) nel feudo di S. Maria della Camera fu affittato dalla Mensa Arcivescovile di Taranto a Oronzo Vaccariello e Giuseppe Tomai dal 1 aprile 1799 a tutto marzo 1803 per annui ducati 1800 (lire 7920) nel primo biennio e per annui ducati 2000 (lire 8800) nel secondo biennio. Lo stesso introito fu poi affittato dal 1 aprile 1805 a tutto marzo 1809 a Giulio Foresio, Oronzo Vaccariello e Giuseppe Tomai per annui ducati 2150 (lire 9450) e infine, nei successivi quattro anni, a Vincenzo Salamina, Pietro Mattesi, Giuseppe Antonio Santovito e Pietro Cavallo per annui ducati 1004 (lire 4417,60). Cfr. ASLe, *Scritture delle Università e feudi, Atti diversi del tarantino*, b. 13, 18/3.

come Astore, venne raggiunto il 14 agosto 1813 un accordo tra Pietro Giovanni Rochira, eletto del comune di Faggiano e rappresentante dei proprietari, e Don Vincenzo Marandò, arciprete di Grottaglie e economo generale nonché rappresentante della Mensa Arcivescovile di Taranto, che - considerata la presenza anche in S. Maria della Camera delle tenute di S. Martino e S. Marco nonché S. Mauro - stabilì, in sostituzione delle decime, l'annuo canone di 641,20 ducati (2821,30 lire circa)<sup>12</sup> salvo la ritenzione del quinto per legge<sup>13</sup>. L'annuo canone sarebbe stato corrisposto ogni anno nel giorno del 25 luglio; in mancanza del predetto canone, la Mensa avrebbe provveduto a riscuotere le decime in prodotti agricoli. A tale importo si arrivò supponendo per accordo delle parti che le tenute privilegiate di S. Martino, S. Marco e S. Mauro occupassero la metà di tutto il territorio dell'ex-feudo di S. Maria della Camera. L'estensione supposta della tenuta di S. Maria della Camera fu dunque metà dell'ex-feudo.

Successivamente la predetta transazione fu approvata dal consiglio d'Intendenza<sup>14</sup> in Lecce in data 22 gennaio 1813 con la seguente pronuncia:

*La commutazione, e transazione per le annue 2821,30 lire è approvata, ben inteso però, che resti salvo ai contribuenti il dritto della ritenzione del quinto, che la legge accorda, e quindi s'incarichi il Sotto Intendente del Distretto, che nel più breve termine faccia tra coloni a norma del di loro contentamento, ed a tenore del surriferito processo verbale, de' quali gli si rimetta copia per sua regola, il ratizzo di detta somma minorandola in proporzione delle decime di prezzo dell'articolo 10, che dovrà dedurre dalla totalità qualora non si esibissero i documenti, e forme prima di finire l'entrante mese lo stato legale, e valevole per la esecuzione, qualora non si esibissero documenti<sup>15</sup>.*

I proprietari, a seguito di riunione e dibattito del 2 ottobre 1812, avevano già stabilito la ripartizione dell'annuo canone in ragione della sola estensione di ciascun possedimento e quindi senza tener conto della diversa natura e qualità dei rispettivi fondi. Per la determinazione dell'annuo canone individuale il Sottintendente di Taranto, cavaliere Nicola Galeota, conferì l'incarico d'ufficio all'architetto ed agrimensore Giuseppe Campanella da Locorotondo. Quest'ultimo iniziò in S. Maria della Camera il 29 marzo 1813 alle ore 13 e alla presen-

<sup>12</sup> A titolo esemplificativo e per avere una idea sommaria dell'importo, si consideri come nel Decennio francese un segretario generale d'Intendenza percepisse 840 ducati di stipendio annuo, un capo divisione d'Intendenza guadagnasse 212 ducati annui, un tomolo di terra (seminativo) costasse 100 ducati (rendita in fitto di 5 ducati annui), ecc.

<sup>13</sup> La ritenzione del quinto per legge sebbene non stabilita nell'accordo tra i proprietari dei fondi e la Mensa Arcivescovile di Taranto fu imposta dal Consiglio d'Intendenza in quanto ragionevole e implicitamente sottintesa "per legge della natura della cosa".

<sup>14</sup> Oltre all'Astore furono consiglieri d'Intendenza in quel periodo storico: Giuseppe Capone, Nicola Favale e Giambattista Stomeo.

<sup>15</sup> ASLe, *Scritture delle Università e feudi, Atti diversi del tarantino*, b. 13, 18/3.

za del notaio Domenico Imperio (eletto di Roccaforzata) e di Giuseppe Scarciglia. L'architetto Campanella riportò in merito all'ex-feudo di S. Maria della Camera quanto segue:

*Ho trovato, che l'intero territorio così detto di S. Maria della Camera è distante dall'abitato di Roccaforzata passi centodieci, e da quello di Monteparano passi centoventi, in situazione elevata nella parte volta a ponente, e nella parte settentrionale, formando un colle fino al tenimento di Monteparano, che declina a settentrione, e mezzogiorno, elevato il resto per quanto contiene il territorio predetto di Monteparano, e acclive il rimanente verso mezzogiorno, e oriente. Li suoi confini sono, cioè da levante nella maggior parte la masseria volgarmente nominata Cancelli veramente S. Marco del Capitolo di Taranto in tenimento della medesima, ed in piccolo tratto a confine del macchioso della masseria detta Pubblichessa, il territorio di Fragagnano, che vien marcato da un limite di terra elevato, in linee rette, e tortuose; da occidente in parte col territorio dell'ex Gesuiti / oggi fondi addetti al fisco / territorio di Taranto, col territorio di Faggiano, e con quello di Roccaforzata, cominciando una tal linea di demarcazione da sopra la Grotta di S. Angelo sino quanto contiene il territorio di Roccaforzata marcata con specchie, o siano mucchi di pietre, termini lapidei, e ruderi d'antico pariete; da settentrione col tenimento di Sangiorgio, Monteparano, in piccolo tratto con quello di Fragagnano, marcato da limiti, e strade pubbliche; e da mezzogiorno col territorio di Lizzano in linea retta marcata con termini lapidei.*

*In questo ex-feudo la Mensa Arcivescovile possiede una Chiesa nella campagna nominata S. Maria della Camera donde detto ex-feudo prende la denominazione, consistente in essa chiesa, cinque camere terranee, stalle, e giardino con due pozzi uno dentro dette camere, e l'altro fuori, come pure un trappeto con due macine in contrada delle Chianche con un piccolo spazio di terreno avanti, e dietro di detto trappeto.*

*Esistono poche case dell'abitato del casale di Sammartino con la Chiesa Parrocchiale, il rimanente di detto casale è diruto.*

*Il terreno è in parte vegetabile, in parte calcareo, e il rimanente argilloso, ch'è tutto coltivato, e seminario, alberato d'ulivi, vitato a frutto, e giardinato; la parte montuosa di verso ponente è sassoso, e macchioso. L'attraversano sei strade pubbliche, cioè tre che da ponente tirano a levante, due dalla Roccaforzata vanno per Monteparano, e Fragagnano, e l'altra da Faggiano a Fragagnano, e Sava; altre tre l'attraversano da settentrione a mezzogiorno, una da Roccaforzata va in Lizzano, l'altra da Monteparano a Lizzano, e l'altra da Carosino a Lizzano, ed altri luoghi; oltre di altre vie viciniali. Il suolo è abbondante d'acque sorgive dolci, e salmastre nella parte elevata a settentrione, e secco nella parte acclive.*

*La estensione dell'intero ex-feudo, cioè tutto il coltivato compresi i giardini così detti, giacché non sono meramente tali ma in se racchiudono alberi di fico, e d'ulivo, vite, ed altri frutti, e dell'estensioni seminatorie, come di fatti si sono trovati, e riconosciuti coll'assistenza di detto capo eletto, è di tomola<sup>16</sup> 2293 e centesimi 74. Il macchioso, ed*

<sup>16</sup> Il tomolo in Roccaforzata (ed anche in S. Maria della Camera) equivaleva a 2000 passi

*erboso non soggetto alla ripartizione è di tomola 348. Il totale dell'intero ex-feudo è di tomola 2641 e centesimi 74<sup>17</sup>.*

Il Campanella, inoltre, compilò un elenco nominativo dei proprietari<sup>18</sup> dei relativi appezzamenti, indicando per ognuno di questi il nome, il cognome, la patria, il domicilio, la contrada, l'estensione di ciascun fondo e la rata del canone dovuto a ragione di lire 1 e centesimi 23 per ogni tomolo. Il documento<sup>19</sup> di rilevante importanza storica ci permette di sapere come i proprietari (persone, confraternite o chiese) di fondi fossero 248. Le contrade presenti nel feudo, così come riportate nel processo verbale, erano quelle di: Barbuzzi, Chianche, Forcherie, Lanza, Marine, Massariola, Mondonuovo, Palombara, Pubblichessa, Resta, Serro e S. Maria della Camera. Tra i maggiori proprietari si ricordano: il marchese Giuseppe Bozzi Corso di Monteparano (528,86 tomoli per 650,50 lire di annuo canone), i fratelli Francesco e Giovanni de Mazza da Taranto (215,5 tomoli per 265,06 lire di annuo canone), gli eredi di Nicola Ulmi da Taranto (211,74 tomoli per 260,44 lire di annuo canone), Domenico Campo da Carosino e fratelli (201,5 tomoli per 247,85 lire di annuo canone), Giulio Pappadà da Faggiano (123,40 tomoli per 151,78 lire di annuo canone), Giuseppe Liuzzi da Roccaforzata (101 tomoli per 124,23 lire di annuo canone), il legale Vincenzo Motolese da Taranto (58,85 tomoli per 72,39 lire di annuo canone), Domenico Scarciglia da Monteparano (56,35 tomoli per 69,31 lire di annuo canone), ecc. Inoltre, tra i proprietari notabili (laici ed ecclesiastici), decorati dell'appellativo di "Sign." (ossia Signori), si rinvengono anche i nomi di: Andrea Carducci da Taranto, Angela Forte da Roccaforzata, sacerdote Antonio Greco da Roccaforzata, sacerdote Benedetto Stellato da Faggiano, Biagio Carducci da Taranto, Biagio Costanzo da Monteparano, Carmela Cotugno da Monteparano, notaio Domenico Imperio da Roccaforzata, Francesco Donato Imperio da Roccaforzata, Gaetano Imperio da Roccaforzata, sacerdote Giovanni Lariccia da Taranto, Gregorio Greco da Roccaforzata, notaio Giuseppe Santovito da Monteparano, sacerdote Michele Scarciglia da Roccaforzata, arciprete Michele Scarpa da Roccaforzata, marchese e conte Nicola Chyurlia di Roccaforzata, medico Nicola Zecchini da Taranto, Raffaella Abbatematteo da Monteparano, notaio Roberto Greco da Roccaforzata, Rosa Santovito da Monteparano, legale Valentino Zingaropoli da Taranto e Vincenzo Sgura da Monteparano.

quadrati. La lunghezza lineare di ogni passo quadrato era di 7 palmi. Un tomolo era esteso 98000 passi quadrati, cioè 6858 mq.

<sup>17</sup> ASLe, *Scritture delle Università e feudi, Atti diversi del Tarantino*, b. 13, 18/3.

<sup>18</sup> I 248 proprietari di appezzamenti terrieri provenivano da: Roccaforzata (115), Monteparano (91), Taranto (9), S. Giorgio (8), Faggiano (5), Carosino (4), Fragagnano (4), San Martino (4), Lizzano (3), San Marzano (2), Francavilla (1), San Donaci (1) e Todisco (1).

<sup>19</sup> Cfr. ASLe, *Scritture delle Università e feudi, Atti diversi del tarantino*, b. 13, 18/3.



Con la sentenza della Suprema Commissione feudale del 6 agosto 1810 e con l'approvazione da parte del Consiglio d'Intendenza di Terra d'Otranto, in data 22 gennaio 1813, della già citata transazione per la commutazione delle decime in annuo canone, migliorarono le condizioni economiche e sociali dei possessori di fondi nell'ex-feudo di S. Maria della Camera, sollevando gli stessi da ingenti prestazioni feudali. La rilevante imposizione decimale in quell'ex-feudo, già potutasi rilevare precedentemente nel lungo elenco di decime imposte, si può peraltro evincere, anche, nella richiesta di Vito Brigante all'Intendente di Terra d'Otranto. Difatti, il Brigante, in sede di trasmutazione delle decime dei fondi dell'ex-feudo di S. Maria della Camera in annuo canone, discorrendo in merito alle varie decime, evidenziò come fosse "financo" dovuta la decima sulle scaglie. Ebbene, proprio quel termine "financo" testimonia e simboleggia, seppur sinteticamente, gli abusi del feudatario cui i vassalli dovettero soggiacere e che, quindi, il governo francese volle eliminare in coerenza coi principi di fratellanza, libertà e uguaglianza.